

lanthaler+berger+bordato+wallnöfer
wirtschafts+steuerberater = commercialisti+revisori = audit+advisory + partner

Circolare
TAX & LEGAL

CIRCOLARE 6/2025

Gentili Clienti,

con la presente Circolare vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.

L´ESSENZIALE IN BREVE

- **Trasferimento di detrazioni fiscali in caso di successione**: come utilizzare correttamente i crediti d'imposta connessi ad immobili ereditati
- **Invio tardivo delle fatture elettroniche**: come evitare costosi errori
- **Riduzione IRAP**: come ridurre il vostro carico fiscale nel 2025
- **Trattamento fiscale degli omaggi natalizi**: tutte le indicazioni necessarie
- **IMU**: seconda scadenza

Trasferimento di detrazioni fiscali in caso di successione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni necessarie affinché gli eredi possano continuare a beneficiare delle rate residue di detrazione fiscale relative a interventi edilizi agevolati (come il Bonus Ristrutturazioni, l'Ecobonus o il Superbonus) ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8 del TUIR.
La condizione fondamentale è che l'erede sia in possesso della cosiddetta **"detenzione materiale e diretta"** dell'immobile ereditato. Ciò significa che l'erede deve avere l'immobile nella sua immediata disponibilità e poterne disporre liberamente. Questa **detenzione materiale e diretta** non è necessario che sussista già nell'anno del decesso, ma può subentrare in un anno successivo. Tuttavia, per ogni anno in cui l'erede desidera usufruire della relativa rata di detrazione, la detenzione materiale e diretta deve sussistere in modo **ininterrotto dal 1° gennaio al 31 dicembre**. Se l'immobile viene anche solo per una parte dell'anno **locato** o concesso in **comodato d'uso gratuito**, decade il diritto alla rata di detrazione per l'intero anno fiscale. Qualora l'immobile ereditato e detenuto dall'erede venga successivamente **venduto o donato**, le rate di detrazione non ancora utilizzate **non si trasferiscono** sull'acquirente o sul donatario. In presenza di **più eredi**, la detrazione spetta solo a coloro che esercitano effettivamente la detenzione materiale e diretta; se più eredi soddisfano tale condizione, la rata di detrazione viene **ripartita tra loro in parti uguali**.

Sanzioni in caso di trasmissione tardiva delle fatture elettroniche

In caso di **emissione di fattura in ritardo, errata o omessa** rispetto ai termini ordinari di 12 giorni (o il 15° giorno del mese successivo per le fatture differite), la sanzione è pari al **70% dell'IVA**, con un minimo di **€ 300**. Se l'errore non ha avuto effetti sul calcolo dell'IVA, si applica una sanzione fissa compresa **tra € 250 e € 2.000**. Per le operazioni **esenti da IVA** o in regime di **Reverse Charge**, la sanzione è del **5%** dell'imponibile non documentato, anch'essa con un minimo di **€ 300**. Gli errori puramente formali senza impatto fiscale non sono soggetti a sanzione. In caso di utilizzo del **ravvedimento operoso** (autocorrezione prima della notifica di un avviso di accertamento), gli importi delle sanzioni sono **ridotti fino a 1/10** della sanzione piena, a seconda della tempistica della regolarizzazione.
Per quanto riguarda le **fatture di acquisto estere** (ricevute dall'estero), è necessario che l'**autofattura elettronica** (integrazione o autofattura) sia creata e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) **entro il 15° giorno del mese successivo** a quello di ricezione del documento. In caso di trasmissione tardiva o errata di questa autofattura, si applica una sanzione di **€ 2 per ogni autofattura omessa o errata**, con un massimale di **€ 400 al mese**. Se l'errore viene corretto **entro 15 giorni** dalla scadenza del termine, la sanzione è **ridotta alla metà**. Pertanto, invitiamo i nostri clienti a trasmetterci le fatture estere il prima possibile, al fine di garantirne l'emissione e la trasmissione nei termini previsti.

Riduzione IRAP

La nuova **riduzione IRAP** della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno d'imposta **2025** riduce l'aliquota IRAP di 1,22 punti percentuali – **dal 3,90% al 2,68%** – ed è volta a sostenere le imprese che soddisfano determinati requisiti contrattuali.
Possono beneficiare della riduzione solo le imprese con dipendenti che applicano contratti collettivi di primo o secondo livello, validi e depositati tempestivamente, e che erogano ai propri lavoratori un **elemento retributivo economico**

aggiuntivo. Oppure, quelle imprese che erogano **premi di risultato** (già introdotti prima del 29.10.2024) in base ad accordi territoriali.
Gli accordi necessari devono essere depositati entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione IRAP **(attualmente fissato al 31.10.2026)** e l'elemento retributivo aggiuntivo deve essere **corrisposto** entro lo stesso termine.
In alcuni settori in cui esistono già accordi territoriali, l'aliquota ridotta verrà applicata automaticamente.
Vi preghiamo di contattare il vostro consulente del lavoro di riferimento affinché ci comunichi tempestivamente l'eventuale diritto alla riduzione.

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

Con la presente, desideriamo fornirvi, come ogni anno, una breve panoramica sulle disposizioni fiscali relative ai regali di Natale. La novità di quest'anno è che tutti i regali di Natale, per essere deducibili, devono essere pagati con **strumenti di pagamento tracciabili**.
Dal punto di vista delle **imposte sui redditi**, i regali di Natale rientrano generalmente nelle **spese di rappresentanza**. È necessario rispettare specifici requisiti riguardo il destinatario del regalo. Le spese devono essere finalizzate alla **promozione, al marketing** o alle **pubbliche relazioni** e, in tale contesto, devono essere **ragionevoli** in rapporto ai benefici attesi.
I regali fino a un **valore unitario di € 50,00** sono **integralmente deducibili**. Per i regali di valore superiore, è necessario rispettare il **limite di deducibilità** delle spese di rappresentanza articolato in fasce (si rimanda alla tabella successiva).
Dal punto di vista dell'**IVA**, è necessario distinguere tra **beni oggetto della propria attività di produzione o commercio** e **beni di terzi (non prodotti o commercializzati dall'impresa)**.

Merce propria: Per i regali che **rientrano** nella propria attività di produzione o commerciale, l'IVA è stata regolarmente detratta in fase di acquisto o produzione. Per questo motivo, la cessione gratuita rappresenta un'**operazione imponibile** (ossia, deve essere emessa una fattura con IVA). L'addebito dell'IVA può essere evitato tramite l'emissione di un'**autofattura** o attraverso la registrazione in un apposito "registro degli omaggi".

Beni di terzi: I regali che non costituiscono beni di propria produzione o merce di scambio sono generalmente considerati **spese di rappresentanza** e l'IVA **non è detraibile**. Solo per i regali con un **valore unitario fino a € 50,00**, l'IVA è interamente detraibile in fase di acquisto. La cessione gratuita di tali beni non costituisce un'operazione imponibile e pertanto non è necessario emettere un'autofattura.
Se il regalo è composto da più oggetti riuniti in una **confezione regalo** (ad esempio, cesti natalizi), ai fini della deducibilità fiscale, è rilevante il **valore unitario dell'intera confezione** e non il valore dei singoli oggetti.
Come prova ai fini delle imposte sui redditi (inerenza aziendale), nonché per evitare la presunzione di vendita, raccomandiamo di emettere un **documento di trasporto o DDT** per la consegna dei regali. Esistono normative speciali per il trasporto di merci soggette ad accisa (ad esempio, vini o alcolici).

Regali ai Lavoratori Dipendenti: Per i regali ai dipendenti costituiti da beni **non** commercializzati dall'azienda, l'IVA **non è detraibile** (ciò vale anche per regali di modico valore). Per i beni che sono invece commercializzati o prodotti dall'azienda stessa, si applica la detrazione IVA anche per i dipendenti. Tali spese rientrano nei costi per il personale.
I regali con un valore superiore a € 1.000,00, o € 2.000,00 per i dipendenti con figli a carico fiscalmente, costituiscono un fringe benefit per il lavoratore (se la soglia viene superata, si considera imponibile l'intero importo).

Nelle tabelle seguenti, vengono riassunte le attuali disposizioni in materia di omaggi natalizi:

Beni di terzi - Imprese

IMPRESE				
Tipologia di regalo		**IVA**		**IRPEF/IRES**
		Detraibilità IVA	**Cessione gratuita**	**Deducibilità dei costi**
A **clienti**	Valore ≤ **Euro 50,00**	**SI** (anche per alimenti e bevande)	Non nell'ambito IVA (nessun obbligo di emissione di fattura)	Integrale nell'anno di sostenimento
	Valore > **Euro 50,00**	**NO**		Deducibili nei limiti di: - 1,5% per ricavi fino a € 10 milioni. - 0,6% su ricavi compresi tra 10 e 50 milioni di euro. - 0,4% su ricavi superiori a € 50 milioni.
A lavoratori dipendenti		**NO**	Non nell'ambito IVA (nessun obbligo di emissione di fattura)	Integrale nell'anno di sostenimento (Costi del personale; *fringe benefit* per i dipendenti se superano 1.000 o 2.000 euro per l'anno 2025)

Beni di terzi – Liberi professionisti

LIBERI PROFESSIONISTI				
Tipologia di regalo		**IVA**		**IRPEF/IRES**
		Detraibilità IVA	**Cessione gratuita**	**Deducibilità dei costi**
a **CLIENRI**	Valore ≤ **Euro 50,00**	**SI** (anche per alimenti e bevande)	Rientranti in ambito IVA (obbligo di emissione di fattura)	Fino alla soglia dell'1% dei compensi ricevuti nell'esercizio
	Valore > **Euro 50,00**	**NO**	Non nell'ambito IVA (nessun obbligo di emissione di fattura)	
A lavoratori **DIPENDENTI**		**NO**	Non nell'ambito IVA (nessun obbligo di emissione di fattura)	Integrale nell'anno di sostenimento (Costi del personale; *fringe benefit* per i dipendenti se superano 1.000 o 2.000 euro per l'anno 2025)

IMU

Vi ricordiamo la seconda scadenza dell'IMU il 16 dicembre 2025.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.